REGOLAMENTO (CEE) N. 1775/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1977

che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 (2), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1111/77 (4), prevede per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento :

— l'esenzione da dazi, quando i prodotti in questione sono destinati a non essere utilizzati come carburanti o combustibili (sottovoci 27.07 B II, 27.11 A II, 29.01 A II, 29.01 B II b), 29.01 D I b)) o alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03 (sottovoci 27.07 G I e 27.14 C I) ;

— la riduzione del dazio per gli oli lubrificanti e altri, destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 (sottovoce 27.10 C III c)) ;

— la sospensione dei dazi per i prodotti destinati a subire o un trattamento definito o una trasformazione chimica, operazioni definite nella nota complementare 5 del capitolo 27 o nelle note esplicative della tariffa doganale comune relative alle note complementari 5 e 6 di tale capitolo ;

che l'ammissione di tali prodotti al beneficio delle suddette esenzione, riduzione o sospensione dei dazi è subordinata alle condizioni da determinare dalle autorità competenti ;

considerando che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura e dei dazi della tariffa doganale comune, è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (5), stabilisce al tempo stesso le condizioni generali e minime alle quali sono assoggettate le merci in questione ; che le disposizioni di tale regolamento sono dunque da applicare anche ai prodotti petroliferi di cui trattasi ;

considerando tuttavia che, tenuto conto delle esigenze proprie alla natura e all'utilizzazione dei suddetti prodotti, nonché delle caratteristiche delle operazioni cui essi sono soggetti, si rendono necessarie disposizioni particolari per quanto concerne, da un lato, l'eventuale imposizione di taluni obblighi speciali a carico dell'interessato e, d'altro lato, l'immagazzinamento ; che, inoltre, nei casi previsti nelle note complementari 5 n) e 6 del capitolo 27 della tariffa doganale comune, è opportuno mantenere un termine di utilizzazione di sei mesi ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, qui di seguito, il regolamento (CEE) n. 1535/77 si applica ai prodotti petroliferi.

2. Ai sensi del presente regolamento, per « prodotti petroliferi » si intendono le merci che figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

L'interessato è tenuto a fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, le indicazioni seguenti :

a) al momento della domanda di autorizzazione, una descrizione sommaria delle unità utilizzate per il trattamento previsto ;

b) la natura del trattamento previsto ;

c) la specie e la quantità dei prodotti messi in opera ;

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.
(5) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

d) in caso di applicazione delle note complementari 5 n) e 6 del capitolo 27 della tariffa doganale comune, la specie e la quantità dei prodotti ottenuti, nonché la loro designazione doganale.

L'interessato deve inoltre mettere le autorità competenti in grado di seguire, con loro piena soddisfazione, i prodotti nello stabilimento o negli stabilimenti dell'impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione.

Articolo 3

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1535/77 si applica ai prodotti petroliferi, salvo disposizioni contrarie figuranti nelle note complementari 5 n) e 6 del capitolo 27 della tariffa doganale comune.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1535/77, le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio di prodotti petroliferi immessi in libera pratica conformemente alle disposizioni di detto regolamento, miscelati con altri prodotti petroliferi o con oli greggi di petrolio della voce 27.09 della tariffa doganale comune.

2. Lo stoccaggio in miscela dei prodotti di cui al paragrafo 1 non aventi specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche identiche può essere autorizzato soltanto se la miscela è interamente destinata a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 5 n) e 6 del capitolo 27 della tariffa doganale comune.

Articolo 5

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1535/77 non si applica ai prodotti immagazzinati in miscela di cui all'articolo 4, paragrafo 2, almeno che l'insieme della miscela sia esportato o distrutto.

Articolo 6

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate a livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex Capitolo 27 : diversi	Talune merci di cui alle note complementari 5 n) e 6.
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo : B. Benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo, distillanti 65 % o più del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo) ; frazioni di testa solforate : II. destinati ad altri usi G. altri : I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base : A. Oli leggeri : I. destinati a subire un trattamento definito II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I B. Oli medi : I. destinati a subire un trattamento definito II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I C. Oli pesanti : I. Oli da gas : a) destinati a subire un trattamento definito b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a) II. Oli combustibili : a) destinati a subire un trattamento definito b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a) III. Oli lubrificanti ed altri : a) destinati a subire un trattamento definito b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a) c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : A. Propano di purezza uguale e superiore a 99 % : II. destinato ad altri usi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.11 *(seguito)*	B. altri : I. Propani e butani commerciali : a) destinati a subire un trattamento definito b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 B I a)
27.12	Vaselina : A. greggia : I. destinata a subire un trattamento definito II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.12 A I
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite ; cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati : B. altri : I. greggi : a) destinati a subire un trattamento definito b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a)
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : C. altri : I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03
29.01	Idrocarburi : A. aciclici : II. destinati ad altri usi B. cicloparaffinici e cicloolefinici : II. altri : b) destinati ad altri usi D. aromatici : I. Benzolo, toluolo, xiloli : b) destinati ad altri usi